REGOLAMENTO (CEE) N. 2778/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il prelievo applicabile al pollame macellato si compone in particolare di un elemento pari alla differenza tra i prezzi stabiliti nella Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione nella Comunità di un chilogrammo di pollame macellato, distinto per specie;

considerando che occorre stabilire tale quantità in funzione di un coefficiente di trasformazione che esprime il rapporto tra il peso del pollame macellato e il peso dei cereali da foraggio necessario per la sua produzione; che, nello stabilire tale rapporto, occorre tener conto della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione del pulcino come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2777/75 e di una certa percentuale di mortalità del pollame durante l'ingrasso; che tale coefficiente deve essere distinto per specie; che, in base a tali considerazioni, è opportuno fissarlo a:

— 1 : 1,925 per i galli, le galline e i polli macellati presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, presentazione in seguito denominata «presentazione 83 %»;

— 1 : 2,189 per i galli, le galline e i polli macellati presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il vetriglio, presentazione in seguito denominata «presentazione 70 %»;

— 1 : 2,385 per i galli, le galline e i polli macellati presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, presentazione in seguito denominata «presentazione 65 %»;

— 1 : 3,029 per le anatre macellate presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, presentazione in seguito denominata «presentazione 85 %»;

— 1 : 3,679 per le anatre macellate presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, presentazione in seguito denominata «presentazione 70 %»;

— 1 : 4,087 per le anatre macellate presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, presentazione in seguito denominata «presentazione 63 %»;

— 1 : 3,122 per le oche macellate presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, presentazione in seguito denominata «presentazione 82 %»;

— 1 : 3,413 per le oche macellate presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, presentazione in seguito denominata «presentazione 75 %»;

— 1 : 2,338 per i tacchini macellati;

— 1 : 3,808 per le faraone macellate;

considerando che il prelievo applicabile ai pulcini deve essere calcolato secondo lo stesso metodo del prelievo applicabile al pollame macellato; che tuttavia la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella necessaria per la produzione nella Comunità di un pulcino non distinto per specie;

considerando che occorre stabilire tale quantità in funzione di un coefficiente di trasformazione di 1 : 0,392 che esprime il rapporto tra un pulcino e il peso dei cereali da foraggio necessario per la sua produzione; che, nello stabilire tale rapporto, si deve

(1) Vedasi pag. 77 della presente Gazzetta ufficiale.

tener conto della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione delle uova da cova occorrenti per ottenere un pulcino;

considerando che è opportuno determinare la composizione della miscela di cereali che costituisce dette quantità;

considerando che tale miscela è composta di cereali o loro sottoprodotti che è opportuno assimilare ad uno dei tre cereali essenzialmente utilizzati nell'alimentazione del pollame, ossia il granturco, l'orzo e l'avena; che è particolarmente indicato assimilare il grano da foraggio all'orzo;

considerando che è quindi opportuno intendere per rappresentativa una miscela di cereali così composta:

— per i pulcini:
 granturco: 60 %,
 orzo: 30 %,
 avena: 10 %;

— per i galli, le galline e i polli:
 granturco: 80 %,
 orzo: 20 %;

— per le anatre, le oche, i tacchini e le faraone:
 granturco: 60 %,
 orzo: 30 %,
 avena: 10 %;

considerando che, data la composizione di dette quantità di cereali da foraggio, appare necessario che il relativo prezzo nella Comunità e sul mercato mondiale sia pari alla media ponderata, secondo la composizione indicata, dei prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale di ciascuno dei cereali in questione;

considerando che, per calcolare il prezzo dei singoli cereali da foraggio occorre considerare:

— la media aritmetica dei prezzi d'entrata aumentati della loro maggiorazione mensile, valevoli nel periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75;

— la media artimetica dei prezzi cif stabiliti per il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2777/75, il prezzo limite per il pollame macellato si compone di due elementi:

— del prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione, nei paesi terzi, di un chilogrammo di pollame macellato, distinto per specie,

— di un ammontare forfettario corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione, distinto per specie;

considerando che il prezzo limite per i pulcini deve essere calcolato secondo lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del pollame macellato; che tuttavia il prezzo della quantità di cereali da foraggio sul mercato mondiale deve essere quello della quantità necessaria per la produzione, nei paesi terzi, di un pulcino; che l'ammontare forfettario deve essere quello corrispondente agli altri costi di alimentazione nonché alle spese generali di produzione e di commercializzazione per un pulcino; che il valore della quantità di cereali da foraggio e l'ammontare forfettario non devono essere distinti per specie;

considerando che occorre stabilire le quantità di cereali da foraggio in funzione di un coefficiente di trasformazione determinato secondo gli stessi criteri considerati per fissare i coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo dei prelievi; che tuttavia, per quanto concerne il pollame macellato, non si deve tener conto della quantità di cereali da foraggio utilizzata per la produzione di un pulcino; che, in base a tali considerazioni, è opportuno fissare il coefficiente a:

— 1 : 0,392 per i pulcini;

— 1 : 1,684 per i galli, le galline e i polli macellati della presentazione 83 %;

— 1 : 1,915 per i galli, le galline e i polli macellati della presentazione 70 %;

— 1 : 2,087 per i galli, le galline e i polli macellati della presentazione 65 %;

— 1 : 2,824 per le anatre macellate della presentazione 85 %;

— 1 : 3,429 per le anatre macellate della presentazione 70 %;

— 1 : 3,810 per le anatre macellate della presentazione 63 %;

— 1 : 3,049 per le oche macellate della presentazione 82 %;

— 1 : 3,333 per le oche macellate della presentazione 75 %;

— 1 : 2,275 per i tacchini macellati;

— 1 : 3,410 per le faraone macellate;

considerando che, in base alle esperienze acquisite nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre prevedere per la quantità di cereali da foraggio su tale mercato la stessa composizione considerata nella Comunità per il calcolo del prelievo;

considerando che, per calcolare il prezzo della quantità di cereali da foraggio, occorre scegliere lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del prelievo;

considerando che, per tener conto delle spese di trasporto verso il luogo di utilizzazione e delle spese di trasformazione in alimenti, la media aritmetica dei prezzi cif deve essere maggiorata di 0,475 unità di conto per 100 chilogrammi di cereali;

considerando che, nel determinare la quantità di cereali da foraggio sul mercato mondiale, non si tiene conto né degli altri costi di alimentazione né delle spese generali di produzione o di commercializzazione; che questi altri costi di alimentazione riguardano gli alimenti proteici complementari, i sali minerali, le vitamine ed i prodotti profilattici; che le spese generali di produzione e di commercializzazione comprendono le spese veterinarie, di ricovero degli animali, di manodopera, di assicurazione, di trasporto ed il margine di commercializzazione; che tali costi e spese possono essere valutati forfettariamente a:

— 1,1448 unità di conto per un pulcino;

— 0,6069 unità di conto/chilogrammo per i galli, le galline e i polli macellati della presentazione 83 %;

— 0,6900 unità di conto/chilogrammo per i galli, le galline e i polli macellati della presentazione 70 %;

— 0,7518 unità di conto/chilogrammo per i galli, le galline e i polli macellati della presentazione 65 %;

— 0,5353 unità di conto/chilogrammo per le anatre macellate della presentazione 85 %;

— 0,6500 unità di conto/chilogrammo per le anatre macellate della presentazione 70 %;

— 0,7222 unità di conto/chilogrammo per le anatre macellate della presentazione 63 %;

— 0,7240 unità di conto/chilogrammo per le oche macellate della presentazione 82 %;

— 0,5916 unità di conto/chilogrammo per le oche macellate della presentazione 75 %;

— 0,8929 unità di conto/chilogrammo per i tacchini macellati;

— 1,1356 unità di conto/chilogrammo per le faraone macellate;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valido dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, si tiene conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale soltanto se il prezzo della quantità di tali cereali subisce una data variazione minima rispetto a quello utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che una variazione inferiore al 3 % non ha ripercussioni sensibili sui costi di alimentazione del pollame; che è opportuno fissare la variazione minima al 3 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le quantità di cereali da foraggio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2777/75 nonché la loro composizione, sono fissate nell'allegato I, colonne 3 e 4.

Articolo 2

1. Nella Comunità, il prezzo della quantità di cereali da foraggio è pari alla media ponderata, secondo le percentuali indicate nell'allegato I, colonna 4, dei prezzi nella Comunità, espressi per chilogrammo, di ciascuno dei cereali che rientrano in questa quantità; tale media è moltiplicata per la cifra corrispondente della colonna 3 dell'allegato I.

2. Nella Comunità, il prezzo di ciascun cereale da foraggio è pari alla media arimetica dei prezzi d'entrata, aumentati della loro maggiorazione mensile, valevoli per tale cereale per un periodo di dodici mesi che inizia il 1° agosto.

Articolo 3

1. Sul mercato mondiale, il prezzo della quantità di cereali da foraggio è pari alla media ponderata, secondo le percentuali indicate nell'allegato I, colonna 4, dei prezzi sul mercato mondiale, espressi per chilogrammo, di ciascuno dei cereali che rientrano in questa quantità; tale media è moltiplicata per la cifra corrispondente della colonna 3 dell'allegato I.

2. Sul mercato mondiale, il prezzo di ciascun cereale da foraggio è pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale per il periodo di sei mesi previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75.

Articolo 4

1. Il prezzo delle quantità di cereali da foraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 è pari al prezzo delle quantità di cereali da foraggio fissate nell'allegato II, colonna 3, la cui composizione figura nell' allegato II, colonna 4.

2. Il prezzo di tali quantità di cereali da foraggio è pari alla media ponderata, secondo le percentuali indicate nell'allegato II, colonna 4, dei prezzi per chilogrammo di ciascuno dei cereali che rientrano in questa quantità; tale media è moltiplicata per la cifra corrispondente delle colonne 3 dell'allegato II.

3. Il prezzo di ciascun cereale è pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabilita per tale cereale per il periodo di sei mesi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75, maggiorata di 0,475 unità di conto per 100 chilogrammi di cereali.

Articolo 5

L'ammontare forfettario di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 è fissato nell'allegato II, colonna 5.

Articolo 6

La variazione minima di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75 è fissata al 3 %.

Articolo 7

1. Il regolamento (CEE) n. 146/67 del Consiglio, del 21 giugno 1967, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1717/74 [2], è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

(1) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2470/67.
(2) GU n. L 181 del 4. 7. 1974, pag. 3.

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantità in chilogrammi	Composizione
1	2	3	4
01.05	Volatili vivi da cortile		
	A. Pulcini	0,392 unità	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
	A. Volatili da cortile interi:		
	I. Galli, galline e polli:		
	a) presentazione 83 %	1,925	granturco 80 % orzo 20 %
	b) presentazione 70 %	2,189	granturco 80 % orzo 20 %
	c) presentazione 65 %	2,385	granturco 80 % orzo 20 %
	II. Anatre:		
	a) presentazione 85 %	3,029	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	b) presentazione 70 %	3,679	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	c) presentazione 63 %	4,087	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	III. Oche:		
	a) presentazione 82 %	3,122	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	b) presentazione 75 %	3,413	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	IV. Tacchini	2,338	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	V. Faraone	3,808	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %

ALLEGATO II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantità in chilogrammi	Composizione	Ammontare forfettario in UC
1	2	3	4	5
01.05	Volatili vivi da cortile			
	A. Pulcini	0,392 unità	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,1448
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati;			
	A. Volatili da cortile interi:			
	I. Galli, galline e polli:			
	a) presentazione 83 %	1,684	granturco 80 % orzo 20 %	0,6069
	b) presentazione 70 %	1,915	granturco 80 % orzo 20 %	0,6900
	c) presentazione 65 %	2,087	granturco 80 % orzo 20 %	0,7518
	II. Anatre:			
	a) presentazione 85 %	2,824	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,5353
	b) presentazione 70 %	3,429	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,6500
	c) presentazione 63 %	3,810	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,7222
	III. Oche:			
	a) presentazione 82 %	3,049	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,7240
	b) presentazione 75 %	3,333	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,5916
	IV. Tacchini	2,275	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,8929
	V. Faraone	3,410	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	1,1356